



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ANGIONI, ALBANO, ASTORRE, CARDINALI, COLLINA, CUCCA, Stefano ESPOSITO, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, LAI, MATURANI, ORRÙ, PEZZOPANE, SOLLO, SPILABOTTE, VALDINOSI e ZANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2016

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro»

ONOREVOLI SENATORI. - L'onorificenza della «Stella al merito del lavoro» è stata istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, e modificata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143. Attualmente essa può essere concessa, in particolare, «ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici» che «si siano particolarmente distinti per singoli meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale».

La decorazione comporta il titolo di «Maestro del lavoro». L'accertamento dei titoli di benemerenzza è svolto da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La composizione originaria della commissione è costituita: dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato (che la presiede), dal presidente della Federazione dei Maestri del lavoro d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda, da cinque funzionari designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, da sei membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria, da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro, nonché da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la funzione di segretario della commissione.

Attualmente sono destinatari della decorazione i cittadini italiani che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per al-

meno venticinque anni alle dipendenze di una o più aziende.

Con il presente disegno di legge si vuole dare un piccolo contributo al riconoscimento della dignità del lavoro a prescindere dalla cittadinanza del lavoratore, dalle condizioni tortuose che hanno caratterizzato il percorso professionale e dalla stessa tipologia del rapporto di lavoro.

La crescita e il progresso del nostro Paese sono determinati, indubbiamente, dall'apporto significativo anche di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, pur provenienti da altri Stati, contribuiscono con il loro lavoro alla tenuta dell'economia italiana, al suo sviluppo e ad una armonica integrazione tra chi è cittadino e chi non lo è. Attualmente in Italia - secondo dati del 2015 - gli stranieri con una occupazione regolare sono oltre 2,5 milioni, quasi l'11 per cento della forza lavoro complessiva, e producono circa il 9 per cento dell'intera ricchezza nazionale.

Si tratta di affermare ancora una volta il principio fondamentale espresso dall'articolo 1 della nostra Carta costituzionale, in base al quale «l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Il principio certamente rappresenta un orientamento per ogni cittadino italiano ma oggi esprime anche un riferimento per lo straniero che, anche senza cittadinanza, può con il proprio lavoro aspirare a diventare protagonista nella comunità del nostro Paese. L'attuale sensibilità della nostra società considera una discriminazione intollerabile anche il riconoscimento di una onorificenza conferita dallo Stato non per ragioni di probità e di abnegazione al proprio lavoro ma per ragioni di cittadinanza.

Quando la norma è stata concepita, sia in origine che nella riforma del 1992, i modelli dei percorsi lavorativi nel nostro Paese erano profondamente diversi dagli attuali. Il contratto a tempo indeterminato - applicato alla stragrande maggioranza dei lavoratori - garantiva una continuità di rapporti tra le parti tendenzialmente per l'intero arco della vita lavorativa.

Quello autonomo, tra l'altro, era il lavoro di chi voleva intraprendere un'attività economica utilizzando tendenzialmente i propri mezzi finanziari. Negli ultimi decenni la situazione è profondamente mutata anche per l'inserimento tardivo nel mondo del lavoro, spesso con contratti atipici e con il rischio di restare, tra un contratto e l'altro, disoccupati per un lasso di tempo indefinito.

Inoltre, l'autonomo è diventato per centinaia di migliaia di lavoratori l'unica fonte di guadagno, oltre che l'unica «possibilità» per restare nel mondo del lavoro: molti di essi

sono sottopagati e difficilmente godono di mezzi economici propri. Costituirebbe, quindi, una nuova forma discriminatoria tra i lavoratori la distinzione tra dipendenti e autonomi, premessa per la concessione della decorazione della «stella al merito del lavoro».

Per le motivazioni fin qui esposte il presente disegno di legge non stravolge l'impianto della legge vigente ma intende modificare alcune condizioni in essa previste per il conferimento dell'onorificenza, espungendo dalle stesse la cittadinanza italiana e il rapporto di dipendenza; non costituirà, altresì, requisito indispensabile il rapporto di lavoro dipendente ininterrotto per almeno venticinque anni. Infine è da segnalare la possibilità di attribuire il riconoscimento anche ai lavoratori autonomi, seppure in una percentuale limitata al 10 per cento delle attribuzioni complessive annualmente da concedere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «che abbiano» sono sostituite dalle seguenti: «La decorazione può essere riconosciuta, alle condizioni definite dall'articolo 6, comma 3, anche ai lavoratori ed alle lavoratrici autonomi. Entrambe le categorie di lavoratori devono comunque essere in possesso di»;

b) all'articolo 2, le parole: «dei lavoratori italiani anche» sono sostituite con le seguenti: «di tutti i lavoratori operanti sul territorio nazionale e dei lavoratori italiani»;

c) all'articolo 3, le parole: «siano cittadini italiani,» sono soppresse;

d) all'articolo 4:

1) la parola: «ininterrottamente» è soppressa;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini del raggiungimento dei venticinque anni di cui al comma 1, possono essere ricompresi, nel caso di lavoratori subordinati, forme diverse dal contratto a tempo indeterminato, quali:

a) contratti di collaborazione;

b) contratti interinali;

c) contratti a tempo determinato;

d) contratti *part-time*»;

e) all'articolo 5, le parole: «dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità» sono sostituite dalle seguenti: «onorato il nostro Paese con prove esemplari di prestigio, di laboriosità e di probità»;

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori ed alle lavoratrici autonomi possono essere concesse fino ad un massimo del 10 per cento delle decorazioni complessive disponibili.»;

g) all'articolo 11, comma 2:

1) le parole: «500 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «258.000 euro»;

2) le parole: «agli handicappati» sono sostituite dalle seguenti: «ai disabili».

